



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Linee Guida

per la concessione di patrocini da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 5/2007, per iniziative di particolare interesse e rilievo regionale

Art. 1 (Finalità e definizioni)

1. Il presente atto disciplina le modalità per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale, e dell'eventuale connesso contributo, ai sensi dall'articolo 12 della l.r. 22 febbraio 2007, n. 5 "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – (Collegato ordinamentale 2007)" e nell'esplicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 dello Statuto d'autonomia.

2. Per iniziative e manifestazioni di "particolare interesse e rilievo regionale, qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale" si intendono quelle, promosse da soggetti terzi nell'interesse della collettività in linea con le finalità istituzionali del Consiglio regionale e in coerenza con i principi e le finalità del Titolo I dello Statuto d'autonomia della Lombardia, che:

- contribuiscono alla valorizzazione dell'azione regionale nelle materie di competenza legislativa del Consiglio regionale, in particolare nel campo culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, turistico, ambientale ed economico, nell'ambito e a vantaggio della crescita e valorizzazione della società lombarda;
- concorrono alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni e tipicità regionali e locali;
- realizzano o concorrono a realizzare finalità in linea con gli obiettivi, le funzioni e i compiti del Consiglio regionale o concernenti materie o ambiti di specifico interesse dello stesso.

3. Per "patrocinio" si intende il riconoscimento con il quale il Consiglio regionale esprime il proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolare interesse regionale; il patrocinio è accompagnato dalla specificazione "gratuito" quando non vi è un sostegno finanziario del Consiglio. La concessione del patrocinio gratuito comporta per il beneficiario l'autorizzazione all'uso del marchio del Consiglio per l'iniziativa e la possibilità di chiedere la diffusione di notizie relative all'iniziativa tramite gli strumenti di comunicazione del Consiglio, ma non determina alcuna assunzione di spesa a carico del Consiglio stesso.

4. Per "patrocinio con contributo" si intende la concessione del patrocinio accompagnata dal sostegno finanziario del Consiglio all'iniziativa mediante l'assunzione di un onere a carico del proprio bilancio. La concessione del patrocinio con contributo comporta per il beneficiario, oltre ai benefici previsti dal comma 3, l'assegnazione di un contributo finanziario a titolo di compartecipazione alle spese, erogabile a seguito di rendicontazione.

5. Il Consiglio, se chiesto nella domanda di patrocinio, può concedere l'utilizzo di sale e dei connessi spazi di pertinenza, da utilizzare quali sede dell'iniziativa patrocinata, secondo le modalità indicate dall'ufficio di Presidenza e secondo i parametri e i costi indicati dal decreto del Segretario generale n.745 del 21 ottobre 2013 e nella deliberazione della Giunta regionale n. 3188/2015. Le domande di patrocinio con richiesta dell'uso di una sala possono essere presentate soltanto nella forma della richiesta di patrocinio con contributo; in tal caso la concessione dell'uso della sala è computata come contributo, fermo restando l'obbligo di versamento della differenza se il costo della sala è superiore al contributo calcolato secondo i criteri dell'art. 5, ovvero, in caso di richiesta anche di contributo oltre alla sala, l'erogazione della rimanente parte del contributo se il costo della sala è inferiore al contributo

calcolato secondo i criteri dell'art. 5.

6. E' esclusa qualsiasi forma di cooperazione delle strutture del Consiglio ad iniziative di terzi, ancorché patrocinate dal Consiglio stesso, salvo quanto previsto dal comma 3 e salvo diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza.

7. La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate; il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Il patrocinio è concesso ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati, istituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che non perseguano fini di lucro, aventi sede in Lombardia e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio lombardo, propongano iniziative che contribuiscono a valorizzare, far conoscere o promuovere l'identità della Lombardia in campo nazionale o internazionale. I soggetti richiedenti, al momento della domanda, devono essere istituiti o costituiti da almeno tre anni, fatta eccezione per i soggetti costituiti in forma di atto notarile.

2. Sono in ogni caso escluse le persone fisiche, nonché le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus.

Art. 3 (Tipologia delle iniziative)

1. Il patrocinio del Consiglio regionale può avere ad oggetto unicamente iniziative che siano di particolare interesse e rilievo regionale e qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

2. Non sono ammesse richieste di patrocinio per corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi e iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro. Non sono ammessi, inoltre, convegni, congressi, seminari, conferenze o altre iniziative di sindacati o di partiti politici o di organizzazioni rappresentative di categorie.

3. Non sono ammesse a patrocinio le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni. Non sono ammessi a patrocinio singoli eventi facenti parte di una medesima iniziativa, salvo che si tratti di eventi dotati di organizzazione autonoma.

Art. 4 (Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, nella persona del legale rappresentante, possono presentare domanda di patrocinio, utilizzando la modulistica presente sul sito del Consiglio regionale, che deve pervenire al protocollo del Consiglio regionale, di norma almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa per cui si chiede il sostegno.

2. Il legale rappresentante, dichiara, a pena di responsabilità e nelle forme previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), utilizzando l'apposita modulistica disponibile anche on-line:

- a) i dati riguardanti il soggetto proponente, il tipo di iniziativa e, in caso di richiesta di contributo, il preventivo di spesa;
- b) le finalità, i tempi e i modi di realizzazione dell'iniziativa, nonché la sua coerenza con le previsioni dell'art. 1, comma 2;
- c) l'assenza di attività di carattere commerciale nemmeno in via occasionale. Sono esonerate da tale dichiarazione le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;
- d) i riferimenti relativi all'iscrizione all'anagrafe unica delle onlus in caso di domanda presentata da cooperative onlus;
- e) l'assenza per la medesima iniziativa di altri finanziamenti regionali;
- f) il rispetto da parte del soggetto promotore dell'iniziativa della normativa vigente in materia di regolarità contributiva e sicurezza;
- g) l'assunzione di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa sollevando il Consiglio regionale da ogni pretesa.

3. Nel preventivo di spesa devono essere indicate in modo analitico le voci di spesa e le eventuali voci di entrata oltre al contributo richiesto al Consiglio, il costo complessivo dell'iniziativa, incluse le spese assunte in proprio dal richiedente, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati specificando per ciascuno la denominazione, le spese non coperte.

4. La dichiarazione di cui al comma 2 è accompagnata da copia dell'atto costitutivo o dello statuto vigente redatto nelle forme previste dalla legge, o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite ed il nominativo del legale rappresentante. Qualora tale documentazione sia già in possesso dell'amministrazione e non siano intervenute modifiche, nella dichiarazione di cui al comma 2 devono essere indicati gli estremi della precedente richiesta. La documentazione dovrà essere inviata nelle forme e modi previsti dalle procedure, anche on-line.

5. Gli enti pubblici territoriali, singoli o associati, sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 2 e al comma 3.

6. In caso di iniziative editoriali, alla domanda deve essere allegata una copia del testo da pubblicare, al quale il Presidente del Consiglio si riserva la facoltà di apporre una propria prefazione in caso di accoglimento della domanda.

7. Non sono ammissibili le domande presentate, in qualità di legali rappresentanti del soggetto beneficiario, da dipendenti del Consiglio regionale, tirocinanti, collaboratori e consulenti, compresi quelli incaricati per le esigenze delle segreterie dell'UdP e dei gruppi consiliari, soggetti assunti o

incaricati direttamente dai gruppi consiliari, dipendenti delle società che forniscono servizi in appalto e che prestano la loro attività presso la sede del Consiglio regionale, nonché da consiglieri o assessori o sottosegretari della Regione Lombardia.

8. Lo stesso soggetto non può presentare più di due domande di patrocinio con contributo nel medesimo anno solare. Non si considerano come presentate dallo stesso soggetto le domande proposte da sezioni territoriali o locali o comunque decentrate di enti aventi carattere nazionale, purché dotate di propria autonomia organizzativa, gestionale e decisionale.

Art. 5 (Esame della domanda)

1. La struttura competente verifica la completezza e la conformità della domanda pervenuta ai requisiti di cui all'articolo 4; accerta la completezza della documentazione allegata, concedendo per l'eventuale integrazione un termine non superiore a dieci giorni, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata irricevibile; verifica la disponibilità finanziaria del competente capitolo di bilancio.

2. Le domande di patrocinio, complete e conformi a norma del comma 1, sono sottoposte all'esame dell'Ufficio di Presidenza che si riunisce, di norma una volta al mese, al fine di deliberare sulle relative iniziative che si realizzeranno nel mese successivo.

3. La struttura competente propone all'Ufficio di Presidenza la concessione del patrocinio gratuito alle iniziative e manifestazioni che presentano le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. La struttura competente propone all'Ufficio di Presidenza la concessione del contributo, oltre che del patrocinio, alle iniziative e manifestazioni che presentano le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 1 e tenuto conto altresì:

- a) della sostenibilità finanziaria del progetto;
- b) della previsione dell'accesso gratuito all'iniziativa da parte del pubblico; è ammessa deroga a tale requisito qualora il concorso finanziario richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza, nel qual caso la domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto in beneficenza, con l'indicazione precisa del soggetto beneficiario;
- c) dell'assenza di premi in denaro o simili, quali, a titolo esemplificativo, gettoni d'oro, buoni spesa, rimborsi spese forfetari.

5. Ai fini della graduazione della quantificazione del contributo erogabile, si tiene conto dei seguenti criteri, tra loro cumulabili, con l'incidenza per ciascuno indicata e riferita al contributo chiesto al Consiglio o al contributo massimo erogabile se inferiore:

- a) diretta attinenza dell'iniziativa alle priorità individuate annualmente dall'Ufficio di Presidenza (25%);
- b) afferenza dell'iniziativa all'ambito della disabilità, del disagio giovanile, del recupero/reintegrazione dei detenuti, tossicodipendenti e simili, delle azioni nei confronti delle forme di emarginazione sociale o a sostegno delle fasce deboli (5%);

- c) rilevanza dell'iniziativa in termini economici (fino al 20%);
- d) entità dell'eventuale partecipazione alle spese, anche in forma di contributo, da parte di altri enti pubblici e/o privati, fermo restando il divieto di cumulo di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) (fino al 15%);
- e) rilevanza specifica dell'iniziativa per il territorio interessato (fino al 15%);
- f) rilevanza mediatica dell'iniziativa (fino al 10%, sulla base di elementi quali lo svolgimento di una conferenza stampa di presentazione e/o di una inaugurazione ufficiale, la presenza di materiale promozionale - inviti, volantini, manifesti, cataloghi, banner, video, spot, affissioni – e il relativo bacino di divulgazione, la previsione del diretto coinvolgimento dei media);
- g) qualità dell'iniziativa (fino al 10%, sulla base di elementi quali la presenza o il riferimento a personalità illustri o autorevoli, la presenza di opere o rappresentazioni di qualità generalmente riconosciuta, la concessione di patrocinii od apporti da parte di soggetti di riconosciuto prestigio, il riferimento ad innovazioni scientifiche o tecnologiche o a teorie/pratiche di eccellenza in determinati campi, il coinvolgimento di istituzioni universitarie o di alta cultura).

6. I criteri specifici per la determinazione in concreto del contributo sono stabiliti con provvedimento del dirigente competente, previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

7. L'Ufficio di Presidenza, in sede di deliberazione sulla proposta di patrocinio, può sempre motivatamente rideterminare in aumento o in diminuzione il contributo proposto, in riferimento a tutti i criteri di cui al comma 5.

8. Qualora, in base ai criteri di cui al comma 5, il contributo sia quantificato in misura inferiore a 300 euro, è elevato d'ufficio a tale entità.

9. Qualora la richiesta non presenti i requisiti per la concessione del contributo, può essere concesso il patrocinio gratuito, sempre che ne sussistano i requisiti e ne sia stata fatta richiesta.

10. Il responsabile della struttura competente e i dipendenti preposti all'istruttoria delle domande e delle rendicontazioni dichiarano l'eventuale sussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante del soggetto richiedente, astenendosi in tal caso dal partecipare al procedimento di esame.

Art. 6 (Uso del marchio del Consiglio regionale)

1. La concessione del patrocinio gratuito o con contributo comporta l'autorizzazione all'uso del marchio del Consiglio regionale solo per l'iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.

2. A seguito della concessione del patrocinio, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il marchio del Consiglio, con l'obbligo di apporlo in modo congruo alla dignità istituzionale dell'Assemblea regionale; se il patrocinio si riferisce a una pubblicazione, la struttura competente invita il soggetto beneficiario ad inviare al Consiglio regionale almeno sei copie dell'opera.

3. L'utilizzo indebito del marchio comporta, fatta salva ogni altra azione a tutela del marchio e

dell'immagine del Consiglio regionale:

- a) l'irricevibilità per un anno di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto;
- b) la revoca del contributo nei casi più gravi.

Art. 7 (Patrocinio con contributo)

1. Per le iniziative ammesse anche al contributo, la somma erogabile non può superare € 10.000,00 e, ferma restando la disponibilità dei fondi nel bilancio del Consiglio regionale, non può comunque essere superiore al 50% della spesa complessiva risultante dal bilancio consuntivo dell'iniziativa. È escluso l'utilizzo di tale somma per la realizzazione di iniziative diverse da quelle per cui è stato concesso il patrocinio.

Art. 8 (Rendicontazione e liquidazione del contributo)

1. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione.

2. Il legale rappresentante del soggetto beneficiario, ai fini della liquidazione, dichiara, a pena di responsabilità e nelle forme previste dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- a) che l'iniziativa è stata realizzata nei tempi e nei modi indicati nella domanda e non ha comportato per l'ente lo svolgimento di attività di carattere commerciale;
- b) che per l'iniziativa medesima non ha usufruito di altri finanziamenti regionali;
- c) l'entità delle spese sostenute, come analiticamente esposte nel rendiconto e le motivazioni degli eventuali scostamenti dal bilancio di previsione.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere corredata da una relazione inerente allo svolgimento dell'iniziativa, dal rendiconto economico-finanziario della stessa per la totalità delle spese sostenute e dalla documentazione giustificativa delle spese, a pena di non liquidazione. Tale dichiarazione deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa; decorso inutilmente tale termine, la struttura competente diffida il beneficiario a presentare la documentazione entro i successivi quarantacinque giorni, trascorsi i quali l'Ufficio di Presidenza può deliberare la revoca del contributo. La documentazione probatoria relativa alle spese consiste nelle copie quietanzate dei giustificativi delle spese sostenute, ai sensi della normativa fiscale vigente; sono ammessi anche gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto in beneficenza secondo quanto dichiarato ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. b), il rendiconto deve essere corredata anche dalla documentazione contabile probatoria dell'avvenuto versamento al soggetto beneficiario dichiarato. Gli uffici provvedono ad effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Sono ammesse tra le spese rendicontabili solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa e chiaramente riferibili alla stessa, anche per quanto riguarda la data di effettuazione. Non sono ammesse tra le spese rendicontabili quelle per l'acquisto di beni strumentali; non sono altresì ammesse le spese per compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario, fatte salve le spese di organizzazione interna e segreteria (quali retribuzioni del personale dipendente, spese telefoniche o per materiale d'ufficio), che, qualora sostenute direttamente dal soggetto beneficiario, sono rendicontabili forfaitariamente nella misura massima del 10% del costo complessivo dell'iniziativa.

5. L'importo del contributo viene proporzionalmente ridotto se le spese rendicontate a norma delle disposizioni precedenti e ammissibili, una volta scomputato l'importo corrispondente alla eventuale differenza tra il contributo richiesto e il contributo concesso, risultano ulteriormente inferiori alle previsioni di spesa dichiarate nella richiesta di patrocinio o al contributo deliberato.

6. L'Ufficio di Presidenza, su proposta della struttura competente, provvede alla revoca del contributo, oltre che nel caso indicato al comma 3, nei casi in cui:

- a) non esista corrispondenza tra l'iniziativa realizzata e il progetto presentato e ammesso a contributo;
- b) venga accertato che per la stessa iniziativa è stato deliberato un altro finanziamento regionale.

Il provvedimento di revoca è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6, il patrocinio e il contributo sono revocati qualora risulti che sono stati ottenuti mediante dichiarazioni mendaci. In tal caso l'Ufficio di Presidenza può altresì escludere il soggetto dalla concessione di ulteriori patrocini e contributi per una o più annualità.

8. A soli fini di documentazione dell'evento, il beneficiario del patrocinio allega alla dichiarazione di cui al comma 2 anche la eventuale rassegna stampa o altro materiale dimostrativo della rilevanza territoriale / mediatica dell'evento realizzato.

Art. 9 (Pubblicazione degli atti di concessione di patrocinio)

1. Gli atti di concessione e di revoca dei patrocini sono pubblicati, a cura della struttura competente, sul sito istituzionale secondo la disciplina vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.